Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 6 agosto 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 1° dicembre 1952
registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1953
registro n. 77 Presidenza, foglio n. 63

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

APPROSIO Giannantonio di Luigi e di Angiola Maria Sacchetti Berti, da Piacenza, classe 1913, capitano di cavalleria in s.p.e., partigiano combattente. — Nella lotta partigiana, intrapresa con fedeltà e con decisione subito dopo l'armistizio, forniva servizi particolarmente apprezzati, sia nel campo organizzativo, sia nel campo informativo oltrepassando anche, nel corso di rischiose missioni, gli schieramenti nemici. Comandante capace e deciso dava più volte in combattimento sicure e belle prove di valore, distinguendosi nelle giornate insurrezionali fiorentine e negli scontri susseguenti alla liberazione della città. — Zona di Firenze, settembre 1943-agosto 1944.

BARTOLI AVVEDUTI Franco fu Orazio e di Lori Emma, da Roma, classe 1908, maggiore di cavalleria in s.p.e., partigiano combattente. — Dopo l'armistizio partecipava alla lotta di liberazione dimostrando di possedere elette capacità di animatore, di organizzatore e di capo e fornendo, nel corso di numerose azioni di guerriglia, belle prove di decisione e di valore. Caduto, nel corso di un rastrellamento, in mani nemiche, lungamente interrogato e duramente maltrattato, manteneva fiero ed esemplare contegno, nulla rivelando. — Zona del Piemonte e del Veneto, settembre 1943-aprile 1945.

BELLINZONA Giovanni fu Carlo e di Fassino Maria, da Tortona, classe 1912, sottotenente di fanteria in s.p.e., partigiano combattente. — All'atto dell'armistizio trovavasi in servizio in Germania. Deciso a lottare per la liberazione della Patria, aiutato da amici e da fortunate circostanze, riusciva, prima a farsi ricoverare in un ospedale austriaco, poi a fuggire durante un bombardamento aereo ed infine, dopo lunghi mesi di vita clandestina e dure peripezie, affrontate con decisione, costanza ed ardimento, a rientrare in Italia. Subito si arruolava in una formazione partigiana distinguendosi per valoroso comportamento in numerosi scontri nella Val Grue e nella Valle Scrivia. Incaricato di organizzare una rete informativa rendeva, anche nello assolvimento di questa missione, servizi vivamente apprezzati. — Liguria, novembre 1944-25 aprile 1945.

BRUNO Giovanni fu Giuseppe e fu Aranico Caterina, da Demonte (Cuneo), classe 1917, soldato di fanteria (A), partigiano combattente. — Dopo l'armistizio partecipava con decisione e con ardimento alla lotta di liberazione ripetutamente segnalandosi per iniziativa e per coraggio. Comandante di un distaccamento durante lunghi mesi di dura guerra partigiana, condotta in montagna in circostanze difficili per terreno, per clima e per preponderanza di forze nemiche, dava sempre mirabile esempio di tenacia, di capacità, di valore. Aveva anche occasione di distinguersi per generosità e senso di responsabilità quando, caduto in un crepaccio nel tentativo di salvare un partigiano colpito da assideramento, esigeva dai suoi uomini che prima di lui venisse tratto in salvo il compagno. — Zona di Cuneo Alpi Marittime, settembre 1943-aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

ADAMI Arnaldo fu Carlo e di Nigro Maria, da Ponte di Piave (Treviso), classe 1913, capitano di fanteria (A) in s.p.e., partigiano combattente. — Dopo l'armistizio, benchè minorato nel fisico per ferite riportate su altro fronte, partecipava con decisione e con ardimento alla lotta di liberazione dimostrando di possedere belle doti di organizzatore e di comando e fornendo, nello assolvimento di compiti operativi, sicure prove di capacità e di valore. — Zona del Canavese Torino, giugno 1944-aprile 1945.

BARACCO Romolo fu Tommaso e di Porta Maria Noemia, da Rocca d'Arazzo (Alessandria), classe 1917, sergente maggiore del genio, partigiano combattente. — Nella lotta di liberazione, intrapresa con fedeltà e con ardimento subito dopo l'armistizio, dimostrava di possedere belle capacità di animatore e di organizzatore. Vice comandante di un distaccamento di partigiani si distingueva particolarmente per decisione e personale valore negli scontri di Pertuso, Val Borbera, Cantalupo Ligure e nelle giornate insurrezionali. — Liguria, settembre 1943-aprile 1945.

BASILE Carmelo di Giuseppe di Pandolfi Adelaide, da Firenze, classe 1909, maggiore di fanteria in s.p.e., partigiano combattente. — Dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, prendeva parte alla lotta di liberazione dimostrandosi, capace organizzatore, assolvendo pericolose e delicate missioni di collegamento e fornendo ripetutamente, nel corso di numerosi scontri, sicure prove di personale valore. Tratto in arresto dai tedeschi subiva duro carcere sempre mantenendo esemplare contegno. Liberato con l'arrivo delle truppe alleate e desideroso di proseguire nella lotta, si offriva per organizzare la bonifica di zone minate dal nemico in ritirata. Assolveva la missione con abnegazione e con grande cosciente ardimento sino a che, per lo scoppio di una mina, riportava gravi mutilazioni. — Zona di Roma e di Forlì, settembre 1943-aprile 1945.

[illegible] Tarcisio di Antonio, da Fumane (Verona), classe 1920, tenente di fanteria in s.p.e., partigiano combattente. — Arruolatosi nelle formazioni partigiane, assumeva il comando di un battaglione e dimostrava di possedere belle doti di animatore, di organizzatore e di capo. In combattimento dava ripetutamente sicure prove di capacità e di valore. — Valpolicella (Verona), febbraio aprile 1945.

BERTIZZOLO Ernesto fu Antonio e fu Caregnato Maria, da Enego (Vicenza), classe 1896, maresciallo capo di artiglieria, partigiano combattente. — Sino dall'inizio della lotta di liberazione affiancava arditamente formazioni partigiane. Arruolatosi, poi, assumeva il comando di una compagnia dimostrando di possedere belle doti di organizzatore, di animatore e di capo e più volte segnalandosi in combattimento per decisione e per valoroso comportamento. Particolarmente si distingueva, alla testa di un battaglione partigiano, nella liberazione di Enego durante le giornate insurrezionali. — Zona di Enego, settembre 1943-aprile 1945.

BIANCONI Giovanni fu Luigi e di Lorles Salvi, da Montefelcino (Pesaro), classe 1902, tenente colonnello in s.p.e., partigiano combattente. — Nella lotta partigiana forniva segnalati servizi come elemento dirigente di una organizzazione antisabotaggio. Tratto in arresto dai tedeschi riusciva arditamente ad evadere. Raggiunte le formazioni partigiane si dimostrava capo ed organizzatore di valore bravamente distinguendosi nel condurre per due volte i suoi uomini in vittoriosi scontri contro reparti germanici. — Zone di Roma e di Siena, settembre 1943 giugno 1944.

CANNELLA Italo fu Annibale e fu Sorrentino Adelia, da L'Aquila, classe 1911, capitano di fanteria in s.p.e., partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, prodigava ogni sua attività nella lotta di liberazione segnalandosi per elette doti di animatore e di organizzatore. Si distingueva per capacità e per ardimento nella effettuazione di importanti e riuscite azioni di sabotaggio ed in circostanze difficili rendeva servizi vivamente apprezzati nel campo informativo. — Venezia, settembre 1943-aprile 1945.

(3541)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1953, n. 558.

Erezione in ente morale della Fondazione « Attilio Emmanuele Asilo infantile e artigianato femminile », con sede in Molinara (Benevento).

N. 558. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Attilio Emmanuele Asilo infantile e artigianato femminile », con sede in Molinara (Benevento) viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 70. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953.

Inclusione del tronco di strada di circonvallazione di Bevagna nell'elenco della provincia di Perugia e declassificazione della traversa interna che giunge alla città di Bevagna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 27 settembre 1951, n. 487, con la quale la Deputazione provinciale di Perugia ha chiesto il passaggio nell'elenco delle provinciali del tronco stradale di circonvallazione esterna all'abitato di Bevagna che ha origine dallo spigolo della casa cantoniera di Bevagna e termina al bivio, in prossimità del ponte sul Timia e la contemporanea declassificazione a comunale dell'attuale traversa interna che dallo spigolo della casa cantoniera giunge alla porta della città di Bevagna verso Foligno e del tratto che dalla porta della stessa città, verso Todi, giunge al termine della circonvallazione;

Ritenuto che contro la delibera suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nella adunanza del 12 febbraio 1953;

Considerato che il tronco di strada di che trattasi ha i requisiti prescritti per essere classificato tra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il tronco di strada di circonvallazione di Bevagna della lunghezza di ml. 514, che ha origine dallo spigolo della casa cantoniera di Bevagna e termina al bivio in prossimità del ponte sul Timia, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Perugia.

Art. 2.

L'attuale traversa interna, che dallo spigolo della casa cantoniera giunge alla porta della città di Bevagna verso Foligno di m. 62, e, quella che dalla porta della stessa città verso Todi, di m. 140, giunge al termine della circonvallazione, sono declassificate da provinciali a comunali ed incluse fra le strade comunali di Bevagna.

Art. 3.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1953

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1953
Registro n. 22 *Lavori pubblici, foglio n.* 258

(3769)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1953.

Inclusione del costruendo nuovo tronco di variante fra *Pressana-Confine padovano in provincia di Verona* nell'elenco della provincia di Verona e declassificazione del vecchio tratto che raggiunge il confine della provincia di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 20 febbraio 1951, n. 650, con la quale la Deputazione provinciale di Verona ha chiesto l'approvazione del tracciato del costruendo nuovo tronco di variante Pressana-Confine padovano di ml. 2568,28, il passaggio del medesimo nell'elenco delle provinciali nonchè la declassificazione del corrispondente vecchio tratto;

Ritenuto che contro la delibera suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati presentati reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 22 marzo 1952;

Visti gli articoli 13, 14 e 25 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il costruendo nuovo tronco di variante fra Pressana-Confine padovano in provincia di Verona, della lunghezza di ml. 2568,28, è classificato provinciale ed incluso nell'elenco delle strade della provincia di Verona.

Art. 2.

E' approvato ai sensi e agli effetti dell'art. 25 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sui lavori pubblici, il tracciato generale relativo a tale tronco di cui alla allegata planimetria 1:20.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il corrispondente vecchio tratto che dall'abitato di Pressana raggiunge il confine della provincia di Padova è declassificato da provinciale a comunale ed è incluso nell'elenco delle strade comunali di Pressana.

Art. 4.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1953

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1953
Registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 7

(3770)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1953.

Sostituzione di componenti il Consiglio dell'Opera nazionale per i combattenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, concernente l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti;

Visto l'art. 2, capoverso del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Visto il proprio decreto in data 14 ottobre 1952, con il quale è stato provveduto alla ricostituzione del Consiglio dell'Opera nazionale per i combattenti;

Considerato che il Senatore Emilio Canevari ed il Senatore prof. Angelo Di Rocco hanno rassegnato le dimissioni da componenti del Consiglio dell'Opera nazionale per i combattenti, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 febbraio 1953, n. 60, sulle incompatibilità parlamentari e che pertanto si rende necessario provvedere alla loro sostituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

L'avv. Giovanni Cartia e l'avv. Donato De Leonardis sono chiamati a far parte del Consiglio dell'Opera nazionale per i combattenti, in sostituzione rispettivamente del senatore Emilio Canevari e del senatore prof. Angelo Di Rocco.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1953

EINAUDI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1953
Registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 279

(3918)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 1953.

Nomina del presidente dell'« Ente Fiera ed Esposizioni di Catania » per gli esercizi finanziari 1953-56.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 641, col quale è stato riconosciuto giuridicamente l'« Ente Fiera ed Esposizioni di Catania » ed approvato il relativo statuto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente dell'Ente predetto, per i tre esercizi finanziari 1° luglio 1953-30 giugno 1956, ai sensi dell'art. 7 dello statuto sopracitato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con l'Assessorato per l'industria e commercio della Regione siciliana;

Decreta:

L'avv. comm. Vincenzo Pappalardo è nominato presidente dell'« Ente Fiera ed Esposizioni di Catania » per i tre esercizi finanziari 1° luglio 1953-30 giugno 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 luglio 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

(3773)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1953.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno stesso anno, con il quale i signori avv. Antonio Pioppi e dott. ing. Camillo Manzini vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Modena;

Considerato che l'avv. Antonio Pioppi, a norma dello statuto aziendale è scaduto di carica per compiuto periodo e il dott. ing. Camillo Manzini è deceduto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Alessandro Coppi e l'avv. Mario Pedrazzi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Modena con sede in Modena, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1953

Il Ministro: PELLA

(3781)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1953.

Approvazione dello statuto della Cassa di risparmio di Ravenna, ente morale con sede in Ravenna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ravenna, approvato con decreto in data 8 marzo 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 stesso mese e anno, e modificato con decreto in data 26 giugno 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio stesso anno;

Viste le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci della Cassa predetta in data 29 novembre 1952 e 31 marzo 1953 e del Consiglio di amministrazione in data 24 marzo 1952, 22 gennaio 1953 e 12 maggio 1953;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato lo statuto della Cassa di risparmio di Ravenna, ente morale con sede in Ravenna, allegato al presente decreto, composto di n. 61 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1953

Il Ministro: PELLA

Statuto della Cassa di risparmio di Ravenna

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo, patrimonio e organi della Cassa.

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Ravenna, fondata nel 1839 da una società di privati e benemeriti cittadini, sanzionata dalla Segreteria per gli affari di Stato interni pontifici in data 21 dicembre 1839, come da dispaccio n. 95936 del 24 dicembre 1839, iniziò le operazioni il 1° marzo 1840 ed ebbe riconoscimento giuridico con regio decreto 17 marzo 1861.

Il fondo di dotazione iniziale, rappresentato da 100 azioni da 20 scudi romani ognuna (L. 106.40) cioè di complessive L. 10.640, è stato interamente rimborsato fin dall'anno 1847.

Essa ha sede legale in Ravenna, con uffici e dipendenze istituiti od istituendi a norma di legge.

Fa parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia, è retta dal presente statuto e dalle leggi e disposizioni vigenti per le Casse di risparmio.

Art. 2.

La Cassa non persegue fini di lucro; essa ha lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio — ed anche di qualsiasi altra natura — e trovando ad essi conveniente collocamento.

Art. 3.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di riserva ordinario;

b) dal fondo di riserva federale;

c) da altri eventuali fondi di riserva straordinari, o costituiti per scopi speciali.

Art. 4.

In caso di scioglimento o di liquidazione della Cassa — che non potrà mai avvenire per volontà dei soci — il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo della Cassa stessa, dovrà essere destinato, con delibera dell'assemblea dei soci ad opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni tra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il presidente;
4) il Collegio sindacale;
5) il direttore.

TITOLO II

Dei soci.

Art. 6.

Il numero dei soci non può essere superiore a 100 nè inferiore a 90.

La qualità di socio è personale ed intrasmissibile, e si acquista per nomina dell'assemblea.

Per conseguire la nomina a socio occorre il voto di due terzi degli intervenuti all'assemblea.

Non possono essere nominati soci o cessano di esserlo:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e tutti coloro che abbiano riportato una condanna che importi la privazione del diritto di elettorato;

b) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienze alle loro obbligazioni verso la Cassa, o che abbiano lite vertente con essa, o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

c) coloro che non risultino residenti o domiciliati in Ravenna o in alcuno dei Comuni in cui la Cassa svolge la sua attività;

d) i dipendenti della Cassa o di altri Istituti di credito.

Inoltre cessano di essere soci coloro che non siano intervenuti a tre adunanze consecutive dell'assemblea ordinaria indetta entro il mese di marzo di ogni anno ai sensi del successivo art. 9.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente dall'assemblea, su proposta che il Consiglio di amministrazione dovrà presentarle ogni qualvolta ne ricorra il caso.

Art. 7.

Ogni socio ha solo un voto nell'assemblea e non può farsi rappresentare.

I Corpi morali che figurano soci dalla fondazione dell'Istituto potranno farsi rappresentare da uno dei loro membri appositamente delegato.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sugli utili della Cassa.

TITOLO III

Assemblea dei soci.

Art. 8.

L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria e straordinaria, e delibera:

a) sulla nomina e sulla decadenza dei soci;

b) sulle nomine dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale rimesse alla sua competenza dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto;

c) sulla retribuzione del Collegio sindacale, avute presenti le disposizioni vigenti in materia;

d) sull'approvazione dei rendiconti annuali;

e) sulle eventuali proposte formulate dai soci a seguito di convocazione con le modalità di cui al successivo art. 10;

f) su quant'altro il Consiglio ritenga opportuno sottoporre alla sua decisione.

L'assemblea esprimerà inoltre il suo parere sulle modifiche statutarie, le quali saranno sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione; e potrà proporre, di sua iniziativa, modifiche sulle quali delibererà in via definitiva il Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea ordinaria è annualmente convocata:

entro il mese di marzo per deliberare sul bilancio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e su quanto indicato alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 8;

nel mese di dicembre per deliberare sulla nomina e sulla decadenza dei soci (lettera *a*) dell'art. 8).

In ambedue le convocazioni delibererà sugli eventuali altri oggetti che il Consiglio di amministrazione ritenga di includere nell'ordine del giorno.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del Consiglio di amministrazione quando ne sorga necessità, o quando ne facciano domanda per iscritto almeno venti soci.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno, dovrà essere spedito a ciascun socio, all'ultimo indirizzo conosciuto dalla Cassa, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 12.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga almeno la metà dei soci; in seconda convocazione quando siano presenti un quinto dei soci oltre i componenti il Consiglio di amministrazione.

In seconda convocazione l'assemblea può essere indetta nello stesso giorno a distanza di almeno un'ora dalla prima.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta di voti, non computandosi nei voti le schede bianche e quelle nulle.

Le votazioni devono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone.

Le altre votazioni si fanno per alzata di mano, salvo che almeno cinque soci chiedano l'appello nominale.

In caso di parità nelle votazioni la proposta si intende respinta.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del Consiglio di amministrazione e in sua assenza dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi dal consigliere anziano.

Per consigliere anziano si intende colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio di amministrazione e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Il segretario dell'assemblea e gli scrutatori sono nominati dal presidente.

I verbali dell'assemblea sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

TITOLO IV

Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da sette consiglieri.

Il presidente e il vice presidente sono nominati a sensi di legge.

Gli altri consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

Art. 16.

Non possono far parte del Consiglio:

a) le persone dichiarate incompatibili con la carica dalle vigenti leggi;

b) coloro che abbiano cariche amministrative in altri Istituti di credito operanti nella zona di azione della Cassa;

c) i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, di altri membri del Consiglio, dei sindaci, del direttore e dei dipendenti di ogni grado della Cassa.

Coloro che dopo la nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra saranno dichiarati decaduti dal Consiglio, il quale assumerà l'iniziativa della loro sostituzione.

Art. 17.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Essi cessano dall'ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario che viene a scadere entro l'ultimo anno di carica.

Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano, nel corso di ciascun quadriennio, in ragione di due nel primo anno, due nel secondo, due nel terzo, uno nel quarto.

Nel caso di elezione generale, le scadenze nel primo triennio sono determinate dal sorteggio.

I membri scaduti restano in carica sino all'insediamento dei successori.

I membri nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni, od altre cause restano in carica per il tempo che rimaneva a compiersi da coloro ai quali si sono surrogati.

Art. 18.

Per l'intervento effettivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione e alle sedute di Commissioni consultive o di sconto, e per gli altri incarichi che fossero loro affidati, al presidente, al vice presidente e agli altri membri del Consiglio è assegnata una medaglia di presenza in conformità delle disposizioni vigenti in materia, oltre il rimborso di eventuali spese vive sostenute.

Non è ammesso il cumulo di medaglie di presenza nello stesso giorno.

Art. 19.

Il Consiglio si aduna in via ordinaria una volta alla settimana; in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il Collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede, nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Per la validità delle deliberazioni previste al punto 8 dell'art. 21, occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi dal consigliere anziano. L'anzianità si determina secondo il disposto dell'art. 14.

I verbali delle adunanze sono firmati da chi le ha presiedute e dal direttore. Qualora il Consiglio si aduni in seduta segreta, chi presiede designerà un consigliere a fungere da segretario.

Art. 20.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di giustificato impedimento, verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge, sentito il parere dell'assemblea dei soci;

2) sulla data di convocazione delle assemblee dei soci e sui relativi ordini del giorno;

3) sulla nomina e sul trattamento economico e di quiescenza del direttore;

4) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei propri servizi interni e per il loro funzionamento;

5) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi ad essa aggregati;

6) sul trattamento economico e normativo del personale, sulle nomine e promozioni, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa e a riposo, nonchè sulle ricompense più importanti e le punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale a sensi di regolamento;

7) sulla istituzione di eventuali commissioni consultive e di sconto determinandone le funzioni e la durata, e sulla nomina dei membri di esse;

8) sui limiti di autonomia da concedersi ad altri organi aziendali in ordine alla erogazione del credito e ad altre

operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che devono comunque essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione, salvo quelle adottate dalle Commissioni di sconto in materia di erogazione del credito, le quali dovranno essere comunicate al Consiglio per semplice conoscenza. I poteri delegati alle Commissioni di sconto non possono eccedere la decima parte del limite del fido da concedersi ad uno stesso nominativo ai sensi dell'art. 50 del presente statuto;

9) sul conferimento delle firme di rappresentanza, per determinati atti, a dirigenti, funzionari o altri dipendenti dell'Istituto;

10) sui conti consuntivi annuali da sottoporre all'assemblea dei soci;

11) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa, sull'eventuale fusione o incorporazione di altri Istituti, ai sensi delle vigenti disposizioni;

12) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e di previdenza;

13) sulla erogazione dei fondi destinati a scopi di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

14) sull'assunzione di nuovi servizi e sulla soppressione di quelli esistenti;

15) sugli acquisti e sulle vendite di beni immobili nei limiti consentiti dalla legge, con facoltà di rinunciare all'ipoteca legale, e sulle eventuali locazioni;

16) sulle formalità per l'emissione dei libretti, sulle norme che ne regolano le varie categorie e sulla determinazione dei tassi di interesse, in conformità delle disposizioni in materia;

17) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

18) sulle norme e criteri di massima per l'impiego dei capitali e fondi della Cassa;

19) sulle operazioni di cui all'art. 49;

20) su qualsiasi formalità ipotecaria quando permanga un credito della Cassa;

21) sulle transazioni di qualsiasi natura;

22) su quanto altro interessi la gestione della Cassa e non sia di competenza dell'assemblea dei soci.

Titolo V

Presidente.

Art. 22.

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa della Cassa; convoca e presiede l'assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione, le eventuali commissioni consultive e di sconto, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa.

Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla più prossima adunanza del Consiglio.

Il presidente, allorquando il credito della Cassa sia integralmente estinto consente alla cancellazione delle ipoteche ed alle surrogazioni a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia e alla cancellazione delle trascrizioni, alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa.

In assenza o in caso di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente e, in assenza o impedimento anche di questi, il consigliere anziano l'anzianità si determina secondo il disposto dell'art. 14.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può — previa autorizzazione del Consiglio — delegare ad altri componenti del Consiglio o al direttore alcune delle proprie attribuzioni, precisandone caso per caso i limiti e la durata.

Titolo VI

Collegio sindacale

Art. 23.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Di essi uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e se eletti decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 C.C. e da altre disposizioni di legge.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili.

Essi devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione ed alle assemblee dei soci.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipi a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio o se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio di amministrazione.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

Ai sindaci potrà essere corrisposta una retribuzione, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Titolo VII

Direttore e personale.

Art. 24.

Il direttore interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e alle adunanze delle Commissioni di sconto eventualmente costituite ai sensi del n. 7 dell'art. 21, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; può intervenire alle adunanze delle commissioni consultive costituite ai sensi del detto art. 21, n. 7.

Il direttore:

a) istruisce gli affari della Cassa e provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio firmando gli atti relativi;

b) firma la corrispondenza ordinaria (salvo quella che il presidente o chi ne fa le veci intenda, caso per caso, firmare personalmente), le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni — compresi quelli relativi ai prelievi sulle anticipazioni debitamente costituite presso l'Istituto di emissione e su conti di altra natura aperti presso lo stesso — i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, e quant'altro si attiene all'ordinaria amministrazione; nonchè i verbali delle adunanze del Consiglio e conseguenti dichiarazioni e provvedimenti;

c) compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informandone in tal caso il presidente;

d) predispone il rendiconto di ogni esercizio annuale e lo presenta al Consiglio corredato di una relazione illustrativa.

Il direttore è il capo di tutti gli uffici e del personale che a suo giudizio può spostare da ufficio ad ufficio e, sentito il presidente, dalla sede centrale alle dipendenze e viceversa, nonchè da dipendenza a dipendenza. Egli deve inoltre dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

In caso di assenza o di impedimento il direttore è sostituito dal vice direttore e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da altro dirigente, da un funzionario della Cassa, oppure da un consigliere, all'uopo delegati dal Consiglio gli amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore.

Art. 25.

In appositi regolamenti verranno stabiliti i doveri e i diritti del personale.

Art. 26.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successione, donazione, o altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone gli organi di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di assumere con la Cassa obbligazioni passive contro cessione dello stipendio.

TITOLO VIII
Depositi.

Art. 27.

La Cassa accetta in deposito fruttifero le somme che le vengono affidate, con un minimo che potrà essere stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 28.

La Cassa riceve depositi:
1) a risparmio;
2) in conto corrente.

I depositi a risparmio sono delle seguenti categorie:
a) a risparmio ordinario e a piccolo risparmio;
b) a piccolo risparmio speciale;
c) vincolati a tempo;
d) contro buoni fruttiferi.

Art. 29.

La Cassa emette, a norma delle disposizioni vigenti, le seguenti specie di libretti a risparmio:
a) nominativi;
b) nominativi ma pagabili al portatore;
c) al portatore.

Art. 30.

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare del libretto o ai suoi aventi diritto.

Art. 31.

Il credito iscritto su di un libretto nominativo può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni, sia a richiesta del depositante col consenso — ove occorra — del titolare, sia per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria.

Il vincolo a condizione deve essere di gradimento della Cassa.

La Cassa considera l'accettazione dei vincoli come patto contrattuale in suo confronto, e non si tiene quindi in nessun caso obbligata alla restituzione del deposito se non in seguito all'adempimento delle condizioni contemplate nel vincolo stesso.

Art. 32.

Il libretto nominativo ma pagabile al portatore è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa e pertanto il relativo credito è pagato all'esibitore che è considerato legittimo possessore.

Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o la intervenuta menomazione della sua capacità giuridica, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 33.

I rimborsi sui libretti al portatore — i quali avranno la indicazione di un cognome o di un nome o di un motto a solo scopo di identificazione, senza che ciò faccia prova alcuna di proprietà — sono fatti al presentatore del libretto senza alcuna responsabilità della Cassa.

Art. 34.

Il tasso d'interesse che la Cassa corrisponde sui depositi delle varie specie, e le modalità che regolano le operazioni di versamento e di prelevamento in relazione all'applicazione delle valute e ai limiti delle disponibilità, sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Gli interessi si capitalizzano al 31 dicembre di ogni anno indipendentemente dalla loro annotazione sui libretti e si corrispondono al netto dell'imposta di ricchezza mobile.

Gli interessi maturati sui depositi nominativi non si capitalizzano quando siano devoluti a favore di persona diversa dal titolare del libretto.

Art. 35.

I libretti devono normalmente essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla Cassa nei suoi registri.

Art. 36.

Le operazioni di rimborso sui depositi a risparmio vengono consentite previa esibizione dei libretti ed annotazione sugli stessi delle somme prelevate nei modi indicati dal regolamento.

Tali annotazioni, che vengono riportate nei registri della Cassa, costituiscono titolo di scarico a favore della Cassa medesima.

Art. 37.

Nel caso di distruzione, smarrimento o sottrazione di libretti si applicano per l'emissione dei duplicati, le disposizioni di legge in materia.

Il Consiglio di amministrazione, nei casi ed entro i limiti eventualmente consentiti dalla legge, potrà stabilire norme speciali, in deroga alle formalità ordinarie, per facilitare l'emissione dei detti duplicati.

Depositi a risparmio ordinario e a piccolo risparmio.

Art. 38.

La misura massima delle somme rimborsabili a vista e i termini di preavviso per i rimborsi di somme maggiori sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione tenute presenti le norme vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione potrà dare facoltà alla Direzione di consentire immediati rimborsi, applicando però la perdita di valuta corrspondente al mancato preavviso.

Depositi a piccolo risparmio speciale.

Art. 39.

I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene consentito un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati unicamente alle persone od enti ammessi ad usufruirne, secondo le norme che disciplinano tale materia.

Le condizioni di versamento e di prelevamento, il limite massimo del credito fruttifero e le altre modalità relative ai depositi della specie restano pure regolate dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 40.

L'ammontare complessivo del credito iscritto sui libretti di piccolo risparmio speciale non potrà superare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi raccolti dalla Cassa.

Art. 41.

Quando risulti che i titolari di libretti di piccolo risparmio speciale abbiano cessato di appartenere ad una delle categorie in favore delle quali ne è ammesso il rilascio, la Cassa cesserà di corrispondere l'interesse di favore. Il libretto verrà estinto ed il credito relativo trasferito in un libretto a risparmio ordinario.

Uguale passaggio di categoria sarà operato qualora i libretti di piccolo risparmio speciale cessino per qualsiasi causa di appartenere alla persona del titolare, salvo il caso di successione in cui gli eredi del titolare giustifichino di trovarsi nelle sue stesse condizioni.

Depositi vincolati a tempo.

Art. 42.

La Cassa riceve somme in deposito a risparmio vincolato a scadenza fissa o a scadenza indeterminata ma con vincolo di preavviso reciproco, rilasciando al depositante uno speciale libretto.

Su tali depositi viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo o del periodo di preavviso, un interesse superiore a quello concesso sui depositi a risparmio libero.

Sugli eventuali versamenti successivi a quello iniziale, effettuati sui libretti vincolati a scadenza fissa, si applica il tasso corrispondente al periodo di vincolo ancora da decorrere fino alla scadenza.

Art. 43.

La capitalizzazione degli interessi viene fatta alla scadenza del vincolo per i depositi a scadenza fissa, e annualmente al 31 dicembre per quelli a scadenza indeterminata con vincolo di preavviso reciproco.

Gli interessi si possono capitalizzare anche al 31 dicembre per i depositi a scadenza fissa il cui vincolo abbia durata superiore ad un anno.

Art. 44.

Qualora, scaduto il vincolo o il preavviso, il deposito non venisse ritirato entro dieci giorni, lo stesso — se consenziente la Cassa — si intenderà tacitamente rinnovato alle precedenti condizioni.

Art. 45.

I prelevamenti anticipati sui depositi vincolati, anche ad estinzione, sono condizionati alla osservanza delle norme vigenti in materia.

Buoni fruttiferi.

Art. 46.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa, secondo quanto stabilisca il Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Depositi in conto corrente.

Art. 47.

La Cassa accetta depositi in conto corrente con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Le relative operazioni verranno dalla Cassa tenute separate, nelle scritture, dalle altre categorie di depositi.

Il correntista può disporre della somma a suo credito mediante assegni.

La misura massima delle somme rimborsabili a vista, e i termini di preavviso per i rimborsi di somme maggiori sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione tenute presenti le norme che regolano la materia.

Valgono anche per i depositi in conto corrente, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, le norme enunciate per i depositi a risparmio.

Art. 48.

La Cassa accetta pure depositi in conto corrente sotto forma di conti di corrispondenza.

TITOLO IX

Impieghi

Art. 49.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisti di titoli di cui alla lettera *a*);

c) nello sconto di buoni del Tesoro ordinari e di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

d) in operazioni cambiarie, assistite o meno da garanzie sussidiarie, e in sconti di note di pegno (warrants) emesse da Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati;

e) in mutui garantiti da ipoteca, o da pegno di crediti assistiti da garanzia ipotecaria;

f) in conti correnti garantiti da ipoteca, o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, o da titoli di cui alla lettera *a*), o da cambiali, o da fidejussioni, o eccezionalmente – con le limitazioni di cui all'art. 52 – assistiti da semplice obbligazione chirografaria del correntista;

g) in operazioni di credito agrario in conformità delle leggi vigenti;

h) in mutui chirografari e conti correnti a Provincie, a Comuni, a loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengano accettati dalla Cassa depositi e prestiti; nonchè in sconti delle delegazioni medesime;

i) in anticipazioni di cassa o altre sovvenzioni provvisorie ad Enti di cui l'Istituto disimpegni il servizio di tesoreria, nei limiti previsti dai contratti di appalto o fissati dalla legge;

l) in acquisti di crediti verso lo Stato, le Provincie, i Comuni e altri Corpi morali, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinata scadenza; e in sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da aziende statali in forza di legge o convenzione;

m) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale, o note di pegno (warrants) emesse da Istituti o Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

n) in sovvenzioni su pegno di cose mobili, secondo le disposizioni di legge che regolano il credito pignoratizio;

o) in prestiti agli impiegati di pubbliche amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio, in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e dei rischi diversi e con le altre cautele stabilite dal Consiglio di amministrazione;

p) in acquisti di immobili con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

q) in partecipazioni ad Istituti od Enti di pubblica utilità di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

r) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria, nonchè presso l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e la Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne di cui la Cassa è partecipante;

s) in finanziamenti su crediti derivanti da esportazioni, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti, previe le debite autorizzazioni;

t) in ogni altra operazione che sia consentita alle Casse di risparmio da leggi speciali.

Art. 50.

Il fido da concedersi ad uno stesso nominativo non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo le deroghe che siano consentite dagli organi di vigilanza.

Art. 51.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 49, verrà applicato, sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al dieci per cento.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili, di cui alla lettera *m*) dell'art. 49, non deve superare i due terzi del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore a sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora nel corso dell'operazione, il valore dei titoli o delle merci offerti in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora alla scadenza dell'anticipazione, o del termine dei cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, la Cassa, senza altre formalità, potrà far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di agente di cambio, o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario, o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita, la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese, e depositerà il residuo in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà invece per il ricupero della differenza quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a ricoprire il suo credito.

I titoli e le merci date in pegno, garantiscono qualsiasi ragione o diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa si intende esonerata da ogni obbligo di verificare l'estrazione dei titoli offerti in garanzia.

Art. 52.

Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca, o da pegno o cessione di mandati di pubbliche amministrazioni che risultino regolarmente costituiti e notificati all'amministrazione debitrice.

Eccezionalmente, quando trattasi di nominativi o ditte di indiscussa solvibilità, potranno ammettersi allo sconto cambiali ad una sola firma — ed anche concedersi aperture di credito in conto corrente, assistite da semplice obbliga-

zione chirografaria del correntista — nel limite di fido di L. 4.000.000 complessivamente per ciascuna persona o ditta. La somma da impiegarsi nelle operazioni anzidette non deve eccedere il cinque per cento delle attività amministrate.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore a sei mesi, salvo il caso di operazioni speciali per le quali sia consentito una più lunga scadenza dalle vigenti norme.

E' in facoltà del Consiglio concedere rinnovi, previa congrua decurtazione e eccezionalmente senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima consentita dalla legge stessa.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e i conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni, salvo proroga da accordarsi di anno in anno per non più di un altro quinquennio.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

Art. 53.

I mutui ed i conti correnti ipotecari devono essere garantiti da ipoteca di primo grado sopra immobili situati nella zona in cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dalla Cassa stessa certo e durevole per tutta la durata della operazione.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa.

I fabbricati ed i boschi dati in ipoteca devono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine presso Compagnie benvise alla Cassa, e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari.

Art. 54.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti, mediante rate fisse o variabili di ammortamento, in un periodo massimo di quindici anni.

Eccezionalmente potrà essere consentito un più lungo termine di ammortizzo soltanto per i mutui per case popolari, agrari di miglioramento, ed in genere per tutti quelli che godono del contributo statale nel pagamento degli interessi. La durata massima di tali mutui non potrà peraltro superare i venticinque anni.

Pure eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso dei mutui ipotecari in un'unica soluzione. In questo caso la durata non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza del beneficio del termine.

Valgono per i conti correnti ipotecari le stesse norme stabilite nel comma precedente per i mutui ipotecari semplici.

Art. 55.

La somma da impiegarsi in mutui chirografari a Corpi morali, in acquisti di crediti verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni, in sconti di annualità statali, in partecipazioni ad Istituti od Enti, in mutui e conti correnti ipotecari, in operazioni di pegno di crediti ipotecari, in mutui per la costruzione di case popolari ed agrari di miglioramento, non deve eccedere complessivamente il trentacinque per cento delle attività amministrate dalla Cassa.

I mutui chirografari a Corpi morali devono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la durata non potrà eccedere gli anni venti.

Art. 56.

Ad ogni effetto di legge si intende che i debitori della Cassa abbiano eletto domicilio presso la sede del Comune in cui la Cassa stessa ha la propria sede centrale.

TITOLO X

Operazioni varie.

Art. 57.

La Cassa riceve, a titolo di custodia, depositi aperti o chiusi di fondi pubblici e privati, titoli di credito, oggetti preziosi o non preziosi, percependo un diritto nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione tenendo presenti le norme vigenti in materia.

La custodia dei depositi aperti può essere semplice o amministrata; essi potranno anche essere vincolati o condizionati con le norme stabilite dall'art. 31.

La Cassa, salvo i casi di forza maggiore, risponde:

nei depositi aperti, delle cose depositate ma non oltre il valore dichiarato e accertato all'atto della costituzione del deposito;

nei depositi chiusi, solo dell'integrità esteriore dell'involucro contenente le cose depositate e, in ogni caso, per un valore non eccedente le L. 500.000.

Art. 58.

La Cassa concede in locazione cassette di sicurezza con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, tenute presenti le norme vigenti in materia.

Art. 59.

La Cassa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, può:

a) assumere il servizio di esattorie e tesorerie comunali e di ricevitorie provinciali, nonchè i servizi di cassa di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale;

b) assumere i servizi di corrispondenza di altre Casse di risparmio e di Istituti di credito eseguendo servizi bancari per loro conto.

c) assumere per conto terzi il servizio di incasso effetti, e quello di compravendita di titoli previa copertura;

d) assumere la gestione di Magazzini generali;

e) assumere la gestione di Uffici viaggi e turismo;

f) riscontare le cambiali del proprio portafoglio;

g) contrarre anticipazioni e riporti passivi;

h) vendere e depositare a cauzione di servizi i titoli di proprietà di cui alla lettera *a*) dell'art. 49, e vendere le partecipazioni di cui alla lettera *q*) dello stesso art. 49;

i) cedere i propri crediti;

l) vendere e locare i propri immobili;

m) contrarre operazioni passive in genere quando ciò occorra per il regolare andamento dei propri servizi;

n) rilasciare fidejussioni e avalli e costituire cauzioni con titoli del proprio portafoglio, a favore di terzi, contro garanzie nelle forme e con le modalità previste al titolo IX (Impieghi);

o) compiere ogni altra operazione e assumere servizi che per leggi speciali o per disposizioni di organi superiori venissero affidati o consentiti alla Cassa, ivi comprese le gestioni ed amministrazioni di patrimoni.

Il Consiglio di amministrazione determinerà le modalità e condizioni relative alle operazioni del presente titolo.

TITOLO XI

Bilancio e utili annuali.

Art. 60.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore presenterà al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione del direttore, all'assemblea dei soci, da convocare entro il 1° trimestre dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, per la discussione e relativa approvazione, nonchè per assegnare almeno i sette decimi degli utili netti di esercizio alla formazione o all'aumento del fondo di riserva e del fondo comune di garanzia federale, e non oltre i tre decimi dell'utile stesso alle erogazioni di assistenza e di pubblica utilità.

Art. 61.

Quando il fondo di riserva sia giunto e si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, si potrà destinare anche una parte maggiore degli utili netti annuali ad opere di assistenza e pubblica utilità, purchè in misura non eccedente i cinque decimi degli utili stessi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: PELLA

(3650)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 22 luglio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giacomo Rava Vice console onorario di Costa Rica a Torino.

(3896)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Gela.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 15 luglio 1953, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 9220,62 sita sulla spiaggia di Gela, riportata in catasto ai fogli di mappa nn. 185 e 189 del comune di Gela.

(3910)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 384 circa, compresa nel comune di Villafalletto, delimitata dai seguenti confini:

Cascina Moglia Bruna, strada vicinale del Monte fino a Cascina Cavallo; confine Villafalletto-Busca fino all'incontro (oltre il torrente Maira) con la strada Busca-Villafalletto; detta strada fino alla periferia ovest di Villafalletto; strada Villafalletto-Costiglione Saluzzo fino all'incontro della strada poderale che porta a Cascina Moglia Bruna.

Il presente decreto sostituisce, a tutti gli effetti, il decreto Ministeriale 11 giugno 1953.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 1400 circa, compresa nel comune di Demonte, delimitata dai seguenti confini

San Lorenzo; confine con i comuni di Moiola-Valloriate-Monterosso-Grana, fino al Passo della Magnana; indi vallone di San Maurizio e strada militare che da San Maurizio porta a Demonte fino alla Bercia; confluenza tra il rio Caut ed il rio Garot e quindi linea retta per Rua Chiesa-Cornaletto Soprano-Tetti Sermer-Ciabot-Galina-Ciabot Orsolina fino a San Lorenzo.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Varese, dell'estensione di ettari 79 circa, compresa nel comune di Arcisate, delimitata dai seguenti confini:

nord: ferrovie Stato Arcisate-Bisuschio;
sud: strada comunale dei Tormenti;
est: strada comunale Brenno-Useria-Cantello;
ovest: ponte della ferrovia Luzzino e sentiero che si raccorda con la strada Arcisate-Cascina Giudici.

(3920)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

221° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 15 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 54, con il quale l'Amministrazione provinciale di Roma è dichiarata decaduta dalla concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Terme provinciali di Sujo » in comune di Castelforte, provincia di Latina.

Decreto Ministeriale 23 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 73, con il quale vengono modificate le disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto Ministeriale 25 giugno 1935, con il quale alla Società anonima Cementerie Meridionali, con sede in Ariano Irpino, provincia di Avellino, è stata accordata la concessione di coltivare la miniera di marna da cemento denominata « La Starza » nel comune di Ariano Irpino, provincia di Avellino, e quelle del decreto Ministeriale 16 aprile 1952, riguardante la concessione stessa.

Decreto Ministeriale 29 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 101, con il quale al sig. Guido Masin fu Giovanni, domiciliato in Montegrotto Terme (Padova), è accordata, per la durata di anni venti la concessione di utilizzare l'acqua termo-minerale della sorgente in località « Centro II » ricadente in comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova.

Decreto Ministeriale 29 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 159, con il quale alla Società « Italcementi » Fabbriche Riunite Cemento, con sede in Bergamo, è accordata la concessione di coltivare i giacimenti di marna da cemento nella località « Monsecco » del comune di Pelago, provincia di Firenze, per la durata di anni venti.

Decreto Ministeriale 8 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 254, con il quale alla Società Idrocarburi Nazionali S.I.N., con sede in Firenze, è concessa per la durata di anni quindici, la facoltà di coltivare i giacimenti di idrocarburi gassosi in località « Castagno », in territorio del comune di San Godenzo, provincia di Firenze.

Decreto Ministeriale 29 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 162, con il quale alla ditta Ettore Marè & Figlio, con sede a Rapallo, è accordata la concessione di coltivare i giacimenti di terre con refrattarietà superiore a 1630° e di argille per porcellane e terraglie forti, nella località « Piano di Boca » del comune di Boca, provincia di Novara, per la durata di anni venticinque.

Decreto Ministeriale 29 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 193, con il quale la Società per azioni Mineraria di Luni, con sede in Sarzana, provincia di La Spezia, è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera di lignite sita in località « Sarzanello », nei comuni di Sarzana, Castelnuovo Magra, Fosdinovo, provincie di La Spezia e Massa Carrara di cui la stessa è titolare in base al decreto Ministeriale 31 luglio 1950.

Decreto Ministeriale 29 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 194, con il quale è ampliata l'area della concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Acque Albule » in territorio dei comuni di Tivoli e di Guidonia-Montecelio, provincia di Roma, accordata con il decreto Ministeriale 12 gennaio 1941 al comune di Tivoli.

L'area della concessione ha un'estensione di Ha 1136,90.

Decreto Ministeriale 29 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 195, con il quale la concessione di utilizzare le acque ed il fango termo-minerale della sorgente « Lago d'Arquà », sita nel territorio del comune di Arquà Petrarca, provincia di Padova, accordata ai signori Gabriele Trieste fu Giacobbe e Guido Trieste fu Giuseppe con decreto Ministeriale 16 dicembre 1948, è intestata al sig. Guido Trieste fu Giuseppe, con domicilio eletto in Padova.

Decreto Ministeriale 30 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1953, registro n. 2 Industria e commercio,

foglio n. 223, con il quale alla Società Bombrini Parodi Delfino, con sede in Roma, è accordata per la durata di anni trenta, la concessione di coltivare i giacimenti di minerali di manganese, ferro e solfuri di ferro (pirite e marcassite) nella località « Rovine di Ferento Sud » in territorio dei comuni di Viterbo e Vitorchiano, provincia di Viterbo.

Decreto Ministeriale 6 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 160, con il quale ai signori Bruno Galtarossa Bordin e Rinaldo Brega, rappresentati dal primo, domiciliato in Abano Terme, è accordata per la durata di anni venti, la concessione della sorgente idro-termo-minerale in località « Via Valerio Flacco V » ricadente in comune di Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto Ministeriale 11 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 222, con il quale la Società per azioni Fabbriche riunite cementi del Friuli e Val di Setta, titolare della concessione temporanea di marna da cemento denominata « Mezzana », nel comune di San Pietro al Natisone, provincia di Udine, in base al decreto Ministeriale 29 novembre 1935, è dichiarata decaduta dalla concessione stessa, per persistente inattività della miniera.

Decreto Ministeriale 11 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 253, con il quale alla Società per azioni Industria cementi Giovanni Rossi, con sede in Milano, è accordata la concessione di coltivare i giacimenti di marna da cementi nella località « Monte Casella », dei comuni di Bettola e Travo, provincia di Piacenza, per la durata di anni trenta.

Decreto Ministeriale 10 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1953, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 161, con il quale l'area della concessione della miniera di marna da cemento denominata « Sant'Anna Cascina Nuova » sita nei comuni di San Giorgio e Casale Monferrato, provincia di Alessandria, accordata alla Società per azioni Piemontese Cementi e Calce, con sede in Casale Monferrato, con il decreto Ministeriale 19 aprile 1933, è ampliata da Ha 51.68.40 ad Ha 94,28.

(3791)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Latina

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5673 in data 29 luglio 1953, il sig. Paolo Falovo è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Latina.

(3863)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro 5 % (1959)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 42.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % (1959) n. 11698 del capitale nominale di L. 150.000, a favore della Cassa scolastica della scuola media statale di Castrovillari (Cosenza), col pagamento degli interessi in Cosenza.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 15 maggio 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(2596)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 176

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 5 agosto 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,89	631 —
» Firenze	624,90	630 —
» Genova	624,92	631 —
» Milano	624,92	631 —
» Napoli	624,85	629,85
» Palermo	624,90	631 —
» Roma	624,90	631 —
» Torino	624,90	628 —
» Trieste	624,90	—
» Venezia	624,90	629 —

Media dei titoli del 5 agosto 1953

Rendita 3,50 % 1906	63,425
Id. 3,50 % 1902	60 —
Id. 3 % lordo	69,85
Id. 5 % 1935	94,625
Redimibile 3,50 % 1934	77,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,075
Id. 5 % 1936	90,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,125

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 5 agosto 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	631 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90.46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	» corona norvegese
Olanda	»	164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142.90	» franco svizzero

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1953, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 80, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dai signori Ugo ed Emma Bardinicci avverso il provvedimento 16 gennaio 1952, con il quale l'Amministrazione dei monopoli di Stato, a seguito di ricorso gerarchico, ha loro confermato la decisione di non concedere il rinnovo della concessione speciale di coltivazione di tabacco per il sessennio 1952-1957.

(3934)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Reggio Emilia in data 10 febbraio 1953, n. 1202, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1952, è costituita come appresso:

Presidente:

Sabino dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:

Bortolotti dott. Martino, veterinario provinciale;

Pacchioni prof. dott. Giuseppe, docente in clinica medica veterinaria;

Artioli prof. dott. Delfo, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Battistini dott. Antonio, veterinario condotto.

Segretario:

De Marinis dott. Federico.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 luglio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3674)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di coadiutore del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Novara.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Visto il bando in data 24 febbraio 1953, n. 10, con cui è stato indetto il concorso interno al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Novara;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Novara, è costituita come appresso:

Presidente:

Marchegiano dott. Silvio, vice prefetto.

Membri:

Giovanardi prof. Augusto, docente di igiene;

Bianchi prof. Luigi, docente di patologia generale;

Russo dott. Giuseppe, dell'Istituto superiore di sanità;

Franco prof. Enrico, direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Milano.

Segretario:

Maldari dott. Giovanni.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 luglio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3682)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Udine in data 31 marzo 1953, n. 15585, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1952, è costituita come appresso:

Presidente:

Buono dott. Enrico, vice prefetto.

Componenti:

Tafuri dott. Enrico, veterinario provinciale;

Stazzi prof. dott. Pietro, docente in clinica medica veterinaria;

Menzani dott. Cesare, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;

Vittorio dott. Antonio, veterinario condotto.

Segretario:

Ambrogio dott. Paolo Emilio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 luglio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3686)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Varese in data 15 gennaio 1953, n. 2331, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1952, è costituita come appresso:

Presidente:
Scognamiglio dott. Raffaele, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Cercignani dott. Ario, veterinario provinciale;
Stazzi prof. dott. Pietro, docente in clinica medica veterinaria;
Ascoli prof dott. Alberto, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Malgoli dott. Alfredo, veterinario condotto.

Segretario:
Pisani dott. Carlo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 luglio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3684)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Firenze in data 8 aprile 1953, n. 19399. col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1952, è costituita come appresso:

Presidente:
Oneto dott. Carmelo, vice prefetto.

Componenti:
Schiavelli prof Arturo, veterinario provinciale;
Paltrinieri prof. Sebastiano, direttore della clinica medica veterinaria presso l'Università di Pisa;
Romboli prof. Bruno, direttore dell'Istituto di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;
Ignesti dott. Enzo, veterinario condotto.

Segretario:
Fortunati dott. Giovanni.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 luglio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3685)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Potenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 13 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 23 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Potenza;
Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del magistrato dott. Farina Francesco, componente supplente di detta Commissione, il quale è stato trasferito in altra sede;

Decreta:

Il dott. Costagliola Roberto, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Potenza, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, in sostituzione del dott. Farina Francesco.

Roma, addì 8 luglio 1953

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1953
Registro n. 18 *Grazia e giustizia, foglio n.* 271. — OLIVA

(3847)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di cinquanta sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1952, con il quale è stato bandito un concorso per esame per il reclutamento straordinario di cinquanta sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
Viste le norme per lo svolgimento del concorso;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di cinquanta sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 11 del decreto Ministeriale 9 dicembre 1952 e al paragrafo 25 delle relative norme, è così composto:

Presidente:
Generale di Divisione CC. s.p.e. Dalla Chiesa Romano.

Membri:
Colonnello CC. s.p.e. Mandelli Antonio;
Ten. Colonnello CC. s.p.e. Smecca Giulio;
Ten. Colonnello CC. s.p.e. Cancilla Giuseppe;
Ten. Colonnello CC. s.p.e. Barone Emanuele.

Segretario senza voto:
Vice segretario (grado 11°) dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito Fina dott. Rocco.

Al presidente, ai membri e al segretario della Commissione sono attribuiti i compensi previsti dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 giugno 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1953
Registro n. 27, *foglio n.* 385

(3640)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria di merito del concorso a sessanta posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione civile dell'interno

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 7 giugno 1952, col quale è stato indetto un concorso per esami a sessanta posti di vice-segretario in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, di cui quattro riservati a termini dell'art. 1 comma secondo del bando;

Veduti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice;

Veduta la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Veduto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Veduto il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso per sessanta posti di vicesegretario in prova nell'Amministrazione civile dell'interno:

COGNOME E NOME	Scritti	Orale	Totale
1. Inserra Lorenzo	44 —	46 —	90 —
2. Abate Raffaele	40 —	46 —	86 —
3. Metalli Giuliano	41,33	43,20	84,53
4. Vitiello Sergio	40,33	44 —	84,33
5. de Franchis Maurizio	39 —	45 —	84 —
6. Sinagra Raimondo, vincitore di uno dei quattro posti riservati per aver superato altresì la prova scritta e orale di tedesco rispettivamente con punti 35 e 30,50	44,66	39 —	83,66
7. Paradiso Nicolò	43,33	39 —	82,33
8. Musacchio Francesco	42 —	40 —	82 —
9. Gaudino Salvatore, combattente	41,33	40 —	81,33
10. Marino Antonino	43 —	38 —	81 —
11. Fortuna Giuseppe, profugo da Pola	40,33	40 —	80,33
12. Vitaliti Pietro	47 —	33 —	80 —
13. Petrocchi Luigi, prig. guerra	40,33	39,20	79,53
14. Galvano Vincenzo, orfano di guerra	40,33	39,15	79,48
15. Luppi Cenzino	41,33	38 —	79,33
16. De Sanctis Giorgio	37,66	39,10 + 2,20 franc. e ingl.	79,26
17. Freda Vincenzo	37 —	42,20	79,20
18. Di Salvo Eduardo	43 —	36,15	79,15
19. Scivoletto Corrado	41 —	38 —	79 —
20. Porzio Paolo Felice	42 —	36 —	78 —
21. Sciavicco Oreste Giovanni	43,66	34 —	77,66
22. Bonato Armando	43,33	34 —	77,33
23. Galamini Alessandro, deportato civile	41 —	36,20	77,20
24. Lanese Antonio	42 —	35,15	77,15
25. D'Amico Santo	37 —	40 —	77 —
26. Voci Alessandro	41,66	35 —	76,66
27. Santolicandro Mario, combattente	41,33	35,10	76,43
28. Damasio Giuseppe	40,33	36 —	76,33
29. Biancorosso Annibale	41 —	35 —	76 —
30. Salazar Giovanni	38,33	37 —	75,33
31. Chinni Nicola, combattente	35 —	40 —	75 —
32. Pierangeli Alessandro	41,66	33,20	74,86
33. Monteforte Raffaele	37,66	37 —	74,66
34. Bevilacqua Elio	43 —	31,15	74,15
35. Benvenuti Benno, vincitore di uno dei quattro posti riservati per avere superato altresì la prova scritta e orale di tedesco rispettivamente con punti 35 e 30,50	42 —	32,10	74,10
36. Cardamone Carlo	37 —	37 —	74 —
37. Bortolotti Mario	40 —	33,15	73,15
38. Stracqualursi Carlo	43 —	30,10	73,10
39. Bianco Giovanni	39 —	34 —	73 —
40. Caselli Luigi	37,33	35 — + 0,50 ingl. e franc.	72,83
41. Arena Angelo	38,66	34 —	72,66
42. Di Stefano Vincenzo, profugo A.I.	39 —	33 —	72 —
43. Conte Antonio	38,66	33,10	71,76
44. Romano Ernesto	41,66	30 —	71,66
45. Provvidera Alfredo, orfano di guerra	39,33	32,20	71,53
46. Collenea Isernia Francesco	37,33	34,10	71,43
47. Amato Roberto	41,33	30 —	71,33
48. Lenzetti Enzo, combattente	38 —	33,10	71,10
49. Pisasale Raffaele	39 —	32 —	71 —
50. Farina Paolo, combattente	36,66	34,20	70,86
51. Tagliaferri Cesare	38,66	32,15	70,81
52. Torelli Renzo	40,66	30,10	70,76
53. Ragucci Andrea	38,66	32 —	70,66
54. Savella Luigi	39 —	31 —	70 —
55. Mignone Vincenzo	37,66	32,10	69,76
56. Gallo Italo	39,66	30 —	69,66
57. de Mari Nicola	38 —	31 —	69 —
58. Viozzi Gualtiero, combattente, vincitore di uno dei quattro posti per aver superato altresì la prova scritta e orale di tedesco rispettivamente con punti 35 e 30	38,33	30,10	68,43
59. Cerminara Arcangelo	38,33	30 —	68,33
60. Palaja Antonino	35,66	32 —	67,66
61. Coppola Luigi	35,66	31 —	66,66
62. Finocchiaro Angelo	36 —	30 —	66 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine sottoindicato:

1. Inserra Lorenzo
2. Abate Raffaele
3. Metalli Giuliano
4. Vitiello Sergio
5. de Franchis Maurizio
6. Sinagra Raimondo
7. Paradiso Nicolò
8. Musacchio Francesco
9. Gaudino Salvatore, combattente
10. Marino Antonino
11. Fortuna Giuseppe, profugo da Pola
12. Vitaliti Pietro
13. Petrocchi Luigi, prigioniero di guerra
14. Galvano Vincenzo, orfano di guerra
15. Luppi Cenzino
16. De Sanctis Giorgio
17. Freda Vincenzo
18. Di Salvo Eduardo
19. Scivoletto Corrado
20. Porzio Paolo Felice
21. Sciavicco Oreste Giovanni
22. Bonato Armando
23. Galamino Alessandro, deportato civile
24. Lanese Antonio
25. D'Amico Santo
26. Voci Alessandro
27. Santolicandro Mario, combattente
28. Damasio Giuseppe
29. Biancorosso Annibale
30. Salazar Giovanni
31. Chinni Nicola, combattente
32. Pierangeli Alessandro
33. Monteforte Raffaele
34. Bevilacqua Elio
35. Benvenuti Benno
36. Cardamone Carlo
37. Bortolotti Mario
38. Stracqualursi Carlo
39. Bianco Giovanni
40. Caselli Luigi
41. Arena Angelo
42. Di Stefano Vincenzo, profugo A. I.
43. Conte Antonio
44. Romano Ernesto
45. Provvidera Alfredo, orfano di guerra
46. Collenea Isernia Francesco
47. Amato Roberto
48. Lenzetti Enzo, combattente
49. Pisasale Raffaele
50. Farina Paolo, combattente
51. Tagliaferri Cesare
52. Torelli Renzo
53. Ragucci Andrea
54. Savella Luigi
55. Mignone Vincenzo
56. Gallo Italo
57. de Mari Nicola
58. Viozzi Gualtiero, combattente
59. Cerminara Arcangelo
60. Palaja Antonino

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso suddetto nell'ordine sottoindicato:

1. Coppola Luigi
2. Finocchiaro Angelo

La graduatoria predetta sarà pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero dell'interno per gli ulteriori effetti di legge.

Il Prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 giugno 1953

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1953
Registro n. 21 *Interno, fòglio n.* 177. — DE ROSSI

(3762)

PREFETTURA DI TRAPANI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trapani

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visto il decreto 30 gennaio 1951, n. 2128, Div. 3ª della Prefettura di Trapani, con il quale fu bandito il concorso per i posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Trapani al 31 dicembre 1950;

Visti i successivi decreti 5 dicembre 1952, n. 43535, 6 dicembre 1952, n. 43535, 20 febbraio 1953, n. 5777, della suddetta Prefettura, concernenti il concorso sopraindicato;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso suddetto, e la graduatoria da essa stabilita;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 11 marzo 1949, n. 35, recepita dalla Regione siciliana con legge regionale 11 marzo 1950, n. 20;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei sanitari partecipanti:

1.	Mirabile dott. Andrea fu Vincenzo	punti	123,90	su 150
2.	Anselmi dott. Francesco di Anselmo	»	118,00	»
3.	D'Angelo dott. Francesco di Matteo	»	116,925	»
4.	Barbera dott. Ignazio fu Pasquale	»	116,78	»
5.	Buccellato dott. Antonio fu Giuseppe	»	111,84	»
6.	Gaudino dott. Nicolò fu Domenico	»	104,575	»
7.	Caradonna dott. Luigi fu Vincenzo	»	100,97	»
8.	Trapani dott. Giuseppe fu Stefano	»	100,15	»
9.	Crapanzano dott. Giuseppe fu Zeferino	»	99,045	»
10.	Jannone dott. Vito di Giovanni	»	98,895	»
11.	Agate dott. Giuseppe fu Filippo	»	96,61	»
12.	Demma dott. Ignazio fu Domenico	»	94,28	»
13.	Aiuto dott. Antonio di Giuseppe	»	89,22	»
14.	De Vita dott. Luigi di Salvatore	punti	86,24	su 150
15.	Anania dott. Vito fu Vito	»	84,98	»
16.	Vernace dott. Giorgio di Antonino	»	82,165	»
17.	Laudicina dott. Pietro fu Mariano	»	73,17	»
18.	Orofino dott. Alfredo fu Luigi	»	72,63	»
19.	Lipari dott. Ignazio di Pietro	»	70,00	»
20.	Lombardo dott. Vincenzo di Salvatore	»	60,625	»
21.	Leone dott. Giacomo di Vincenzo	»	52,455	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Trapani, addì 23 giugno 1953

Il prefetto: CRISCUOLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visto il proprio decreto di pari numero del 23 giugno 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei medici partecipanti al concorso per il conferimento delle condotte mediche, vacanti, al 31 dicembre 1950, nella provincia di Trapani;

Visto l'ordine di preferenza, espresso dai candidati nelle loro domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, riformata con legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Vista la legge 11 marzo 1949, n. 35, recepita dalla Regione siciliana con legge regionale 11 marzo 1950, n. 20;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata

1) Mirabile dott. Andrea fu Vincenzo terza condotta urbana (Borgo Annunziata) Trapani;

2) Aiuto dott. Antonio di Giuseppe (invalido di gue[illegible] quarta condotta rurale (frazione Xitta) Trapani;

3) Anselmi dott. Francesco di Anselmo: terza condotta urbana Marsala;

4) Berbera dott. Ignazio fu Pasquale: condotta urbana Salemi;

5) Buccellato dott. Antonio fu Giuseppe: terza condotta mista di Castelvetrano;

6) Caradonna dott. Luigi fu Vincenzo: condotta unica Campobello Mazara;

7) Trapani dott. Giuseppe fu Stefano: condotta unica Camporeale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Trapani, addì 24 giugno 1953

Il prefetto: CRISCUOLI

(3734)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.